



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2015

QUIR – TFR IN BUSTA PAGA AI DIPENDENTI

La Quir è la 'Quota integrativa della retribuzione' corrisponde al TFR maturato nel mese ed erogato subito in busta paga. Può essere richiesto dal dipendente da marzo 2015 a giugno 2018 con opzione irrevocabile fino al 2018 e solo dai dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale.

La QUIR è tassata per il dipendente in modo ordinario e non in tassazione separata, non è soggetta ad Inps e non si considera al fine del calcolo al diritto del contributo degli 80 euro.

RIFORMA DEL LAVORO 2015 – JOB ACTS

** In caso di licenziamento l'indennità per il dipendente è pari a 2 mesi per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24 mesi;

** Per i disoccupati l'indennità Naspi è prevista fino a 2 anni dalla perdita del lavoro; avranno diritto coloro che hanno almeno 13 settimane di retribuzione negli ultimi 4 anni o 30 giorni negli ultimi 12 mesi;

** Contratto a tempo determinato: massimo 36 mesi con 5 possibilità di proroghe;

** Si ricorda che da Febbraio 2015 non è più possibile stipulare nuovi contratti Co.Co.Pro; possibili nuovi contratti solo se previsti nei casi particolari dai Ccnl, mentre quelli in essere potranno proseguire solo fino alla scadenza;

** In caso di licenziamento per motivi economici della ditta, in nessun caso c'è la possibilità per il lavoratore di essere riassunto ma c'è solo un indennizzo economico da 4 a 24 mensilità;

** In caso di licenziamento per motivi disciplinari la reintegra avviene solo se la motivazione è inesistente;

** Da maggio 2015 la Naspi sostituisce l'Aspi e tutela anche i Co.Co.Co (amministratori etc);

** Assunzioni a tempo determinato possibili solo fino al 20% del totale organico, se la ditta supera questo parametro non c'è più l'obbligo di assunzione ma solo una multa.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Abrogata la responsabilità solidale fiscale dal 13/12/2014. Rimane però ancora in essere la responsabilità contributiva / retributiva (relativa al corretto versamento di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi), in pratica committente (imprenditore / sostituto d'imposta), appaltatore e subappaltatore sono solidalmente responsabili per il regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Tale responsabilità solidale in capo al committente trova applicazione nel limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto.

Con riferimento ai contributi, ciò significa che l'INPS può richiedere il "recupero" dei contributi al responsabile solidale (committente) entro 2 anni dalla fine del contratto di appalto fermo restando il termine ordinario di 5 anni per il recupero contributivo nei confronti del sostituto d'imposta inadempiente (appaltatore / subappaltatore).

La disciplina in esame non trova applicazione :

- se il committente è una persona fisica "privato";
- con riferimento ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE - VOUCHER

Lavoro accessorio dal 2015: per il lavoratore viene innalzato il limite massimo da euro 5000 netti a euro 7000 netti annui, per le committenti invece il limite resta euro 2000 netti per ogni singolo lavoratore e con un massimo di 30 gg di collaborazione per ogni anno con ogni singolo collaboratore.

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE IVA – PROROGA AL 2017

Sono **prorogate dal 2016 al 2017** le disposizioni della Finanziaria 2015 che prevedono:

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. Non sarà pertanto più consentita l'inclusione della **dichiarazione IVA** nel mod. UNICO a partire dal 2017 che **quindi dovrà essere inviata autonomamente**.
- a partire dal **2017 la dichiarazione iva dovrà essere inviate entro la fine di febbraio**, prima della proroga in oggetto tale scadenza era fissata per il 2016.